

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICI E SCOLASTICI E SERVIZI VARI

F.A.Q. 1

QUESITO 1: facendo riferimento all'art. 6.2 del Disciplinare di Gara chiediamo:

- a) se per "ultimi tre anni" viene inteso il periodo 2021-2022-2023 o 2020-2021-2022;
- b) se l'importo indicato pari a € 145.130,80 debba essere soddisfatto mediante un unico servizio analogo o è possibile soddisfarlo complessivamente mediante due o più servizi.

RISPOSTA:

a) per "ultimi tre anni" si intende l'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, stabilita per il 13 maggio 2024.

b) il requisito si intende soddisfatto in caso di esecuzione di un servizio il cui importo minimo sia pari a quello posto a base di gara.

QUESITO 2: siamo a chiedervi conferma che nel canone mensile per il servizio di telesorveglianza non sia compreso alcun intervento.

RISPOSTA: Il servizio consiste nell'attività di controllo degli impianti antintrusione, di rilevazione fumi e delle chiamate dalle cabine ascensori, con interventi sul posto al verificarsi di un allarme, oltre che nella gestione delle chiavi degli edifici. All'occorrenza potrà verificarsi la necessità di usufruire del servizio di piantonamento con guardia giurata armata. Si rinvia in ogni caso a quanto meglio dettagliato all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO 3: Con la presente siamo a porvi il seguente chiarimento. All'interno del Disciplinare di gara viene richiesto all'articolo 17 offerta economica di allegare un progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale. Trattandosi di servizi di vigilanza ispettiva, pronto intervento e teleallarme, senza, pertanto, avere del personale dedicato esclusivamente all'appalto in oggetto, come avverrebbe in caso di vigilanza fissa, siamo a comunicarvi che non trova applicazione l'istituto della clausola sociale. Di conseguenza, Vi chiediamo di voler rettificare la parte in cui viene richiesto di caricare un progetto di assorbimento.

QUESITO N.4 Premesso che, come noto, la c.d. Clausola Sociale trova applicazione nei contratti che vedono impiegato personale operativo in modalità dedicata e continuativa sui servizi oggetto dell'appalto e che detti servizi (Monitoraggio Allarmi con intervento su allarme, servizi ispettivi, ecc) non sono connotabili come "servizi dedicati" ovvero erogati da personale operante solo e continuativamente sull'appalto in questione. Si chiede di confermare che l'elenco del personale da Voi fornito nella documentazione di gara, non sia da intendersi come personale interamente dedicato all'appalto specifico e che pertanto si possa allegare, nella sezione del

“piano di assorbimento”, una dichiarazione resa da procuratore speciale o legale rappresentante attestante la l’inapplicabilità della “Clausola Sociale” alla luce della tipologia dei servizi richiesti.

RISPOSTA: In base al combinato disposto degli artt. 57 e 102 D.lgd. 36/23, nonché in base alle previsioni del Bando Tipo n. 1 ANAC, in ogni appalto (con la sola eccezione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera), a prescindere dalle specifiche modalità in cui è utilizzato il personale nonché dalla natura delle prestazioni, l'appaltatore deve assumere l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Naturalmente, come espressamente precisato al punto 9 del disciplinare di gara e come la giurisprudenza ha avuto modo più volte di chiarire, l'obbligo assunzionale nei confronti del personale dell'operatore uscente, deve armonizzarsi con la specifica organizzazione aziendale del nuovo aggiudicatario, con la conseguenza che detto obbligo non trova applicazione nel caso in cui lo stesso non abbia la necessità di effettuare nuove assunzioni per assicurare l'espletamento del servizio. Ovviamente, in tale circostanza, il concorrente dovrà produrre specifica attestazione in tal senso. Per quanto sopra esposto, non sussistono motivi che possano giustificare una modifica del disciplinare di gara che comporti l'inapplicabilità della clausola sociale.

QUESITO N. 5: Premesso quanto previsto dalla normativa UNI 11224:2019 (applicabile sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti) nei casi in cui le centrali antincendio non si trovino sotto un controllo costante da parte del personale addetto presente sul sito, ovvero l’obbligo di una connessione continuativa tra la centrale antincendio ad una o più centrali di ricezione allarmi e intervento (ad es. la sala operativa dei vigili del fuoco o il 118) mediante l’utilizzo di trasmettitori conformi alla UNI EN 54.21 (periferiche specifiche, dedicate ai sistemi antincendio e differenti dalle periferiche di gestione allarmi antintrusione). Definito che il trasmettitore conforme alla UNI EN 54.21, oltre ad essere differente rispetto a quelli normalmente utilizzati per la remotizzazione delle segnalazioni di intrusione (che ad esempio permettono la trasmissione delle segnalazioni anche tramite più vettori di comunicazione quali ad esempio 5G o IP), garantisce l’invio di comunicazioni di allarme “guasto della centrale antincendio” e che per tale motivo è opportuno sia installato prelevando l’alimentazione dalla stessa centrale antincendio. Si chiede di confermare che per il monitoraggio dei sistemi di rilevazione incendio certificati e installati presso i vostri siti oggetto dell’appalto in questione, sia già previsto un sistema di trasmissione primario e dedicato degli allarmi “incendio”, “guasto” e “segnalazione di fuori servizio” ad una o più centrali di ricezione allarmi e che, in conseguenza di ciò, il collegamento previsto all’art. 6 Punto a) Servizio di collegamento - gestione impianto rilevazione intrusione e rilevazione incendio con apparati radio bidirezionali e servizio di pronto intervento - sia da considerarsi come servizio di back up del collegamento principale.

RISPOSTA: Per la sorveglianza-gestione delle centrali rilevazioni incendi presenti nei vari siti del Comune di Padova che dovranno essere monitorate da remoto dall'istituto di vigilanza, non è richiesta, ad oggi, la conformità alla UNI EN 54.21 per il Vostro servizio ma, come riportato all'art. 6 del CSA è previsto, a carico dell'Istituto di Vigilanza, la sola ricezione degli allarmi, l'analisi e i relativi controlli, allo scopo di accertare la consistenza della segnalazione e attivare gli interventi più opportuni dopo aver mandato, ENTRO 20 MINUTI, la Guardia Giurata per la verifica in loco.

La stessa, in caso di un’evidente emergenza, si attiverà per la chiamata ai Vigili del Fuoco.

Si rinvia alla lettura di tutte le procedure in carico all'Istituto di Vigilanza ben elencate negli artt. 6, 7, 8 del Capitolato Speciale d'Appalto a disposizione nella documentazione di gara.

QUESITO N. 6: Offerta economica: come indicato al punto 17 del Disciplinare di gara, per l’offerta economica occorre indicare una percentuale di ribasso sull’elenco dei prezzi unitari dei

servizi. Si chiede se a portale tale percentuale dev'essere indicata uguale per ogni servizio o se è possibile diversificare lo sconto per ognuno dei 4 articoli (Vig.01-04) presenti nell'Elenco prezzi unitari servizio telesorveglianza.

RISPOSTA: come indicato nel disciplinare di gara, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, determinato mediante indicazione di un unico ribasso a valere sull'intero Elenco Prezzi Unitari. Non è possibile pertanto presentare percentuali di ribasso diverse per ciascuna voce componente l'elenco prezzi.